



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027

Bando di attuazione dell'art. 26 paragrafo 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139
- Indennizzi finanziari per i maggiori costi di produzione per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente -

Priorità n. 2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE

Obiettivo specifico 2.2

Azione 5 - "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"

Intervento 222507 - Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica

1. Intervento

1.1 Quadro di riferimento dell'Intervento

Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 2021/1139, art. 26 paragrafo 2, lett. a)
Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 - Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	5 - Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Interventi-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7 - Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica
Operazioni attivate - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 31 - Compensazione

1.2 Contesto e Ambito di applicazione del bando

Il Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 all'articolo 26 che fissa gli obiettivi della Priorità 2 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, al paragrafo 2, lett. a), offre la possibilità, in deroga all'art.13, lett. j) dello stesso regolamento, in caso di una perturbazione significativa dei mercati, di sostenere le imprese della pesca e dell'acquacoltura, mediante la corresponsione di indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti.

Nell'ultimo capoverso del paragrafo 2, la Commissione stabilisce che: "Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione".

In data 16 Aprile 2026 la Commissione con propria Decisione di esecuzione n.2026/889 ha definito "la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati".

All'articolo 1 di detta Decisione di esecuzione ha ribadito che: "Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento



eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati” mentre all’articolo 2 stabilisce che: “Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029”.

Per l’attuazione di tale intervento, così come si legge al sesto considerando del preambolo della decisione, occorre che lo stato membro predisponga una metodologia di calcolo per l’erogazione degli indennizzi conformemente ad una delle “forme di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all’articolo 53, paragrafo 3, di quest’ultimo regolamento.”

In attuazione di tale disposto normativo, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, l’Amministrazione regionale intende attivare la presente procedura. A tal fine si evidenzia che il calcolo dell’indennizzo sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui alla scheda attuativa già utilizzata nel caso della guerra Ucraina e denominata: “PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell’indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina” approvata con atto prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024 del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF. Si evidenzia che la metodologia sarà attualizzata ai prezzi delle materie prime occorrenti per la produzione primaria del settore della pesca e dell’acquacoltura (esempio carburante, energia, mangimi, materiali plastici, acciaio etc).

Detta metodologia basa il calcolo sui seguenti fattori:

- per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale utilizzato nell’anno 2025 e lunghezza fuori tutto così come riportati nei documenti di bordo;
- per le imprese acquicole: tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti nell’anno 2025.

L’Amministrazione con il presente bando, e secondo il richiamato metodo di calcolo, riconosce l’indennizzo finanziario massimo esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l’attività dell’impresa acquicola, anche saltuari, compresi **tra il 28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026** (per complessivi 307 giorni). A tal proposito si evidenzia che gli indennizzi saranno erogati con un pagamento intermedio ed un pagamento finale, in relazione alla disponibilità finanziaria dell’Amministrazione a valere sul PN FEAMPA sull’intervento codice 222507 che potrà variare a seguito di modifiche finanziarie. In ultimo si evidenzia che l’indennizzo massimo per l’intero periodo di ammissibilità della spesa spettante a ciascun beneficiario potrà subire diminuzioni/modifiche qualora la Commissione dovesse pronunciarsi in tal senso.

Nell’ambito del PN FEAMPA 2021/2027, il presente bando contribuisce all’attuazione dell’Intervento codice 222507 “Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica”, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l’ammissione all’indennizzo ed alla selezione e quantificazione massima per il periodo 28 febbraio 2026-31 dicembre 2026.

1.3 Risorse disponibili per l’attivazione dell’intervento

Per gli interventi di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad euro **8.023,00=** di cui:

- euro 4.011,50=(50%) quota FEAMPA;
- euro 2.808,05=(35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- euro 1.203,45=(15%) quota Regione del Veneto.

Le risorse finanziarie sopra riportate corrispondono alla dotazione del vigente piano finanziario FEAMPA della Regione del Veneto.

L’Amministrazione procederà ad indennizzare le imprese beneficiarie, indipendentemente che esse siano imprese armatrici di pescherecci ovvero acquicole, per uno stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie potranno essere incrementate a seguito dell’approvazione da parte dei Servizi della Commissione delle modifiche del piano finanziario del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027, che prevedono per la Regione del Veneto una dotazione per l’intervento 222507 di euro **9.514.164,42**.



Il citato aumento della dotazione finanziaria sull'intervento 222507 è condizionato all'assenso dei competenti Servizi della Commissione.

Si precisa che l'erogazione dell'indennizzo avverrà con un pagamento intermedio ed un pagamento finale, in relazione alla disponibilità finanziaria.

1.4 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento per l'intervento di cui al capitolo 1.2 del presente Bando le Micro e PMI¹ afferenti alle:

- imprese armatrici di imbarcazioni da pesca²;
- imprese di acquacoltura³.

1.5 Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)

Sono ammissibili:

- gli indennizzi finanziari agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2026.

1.6 Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio regionale del Veneto in base alla sede legale ovvero operativa dell'impresa richiedente.

Si precisa che, nel caso delle imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni (imbarcazioni ovvero impianti acquicoli), queste hanno facoltà di scegliere in quale Regione presentare la domanda (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione in cui presentare la domanda è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande presentate in altre regioni. Le domande presentate in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

Si precisa che i richiedenti operanti in più regioni dovranno presentare istanza/e per tutti gli impianti gestiti (imbarcazioni da pesca ovvero impianti acquicoli) nella regione scelta in base alla sede legale ovvero una delle sedi operative.

È vietata la presentazione di istanze in più regioni.

1.7 Periodo di compensazione

La compensazione riguarda i maggiori costi per il seguente periodo:

- **periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2026.**

1.8 Intensità dell'aiuto, importo minimo, importo massimo e cumulo

L'intensità di aiuto prevista per gli indennizzi agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi di produzione di cui all'art. 26, par. 2 del Reg. (UE) 2021/1139 è pari al **100%** dell'indennizzo fatta salva la disponibilità finanziaria, ai sensi del par.2 dell'art.41 dello stesso regolamento. Tali indennizzi devono essere erogati nelle forme di cui all'art. 53, par. 1, lettere da b) a e), del Reg. (UE) 2021/1060, in conformità all'art. 39 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

L'importo minimo per la concessione dell'indennizzo è di 100 euro.

Non saranno ammissibili le domande per importi inferiori a tale soglia minima e non saranno comunque pagati indennizzi il cui importo all'esito dell'istruttoria risultasse inferiore a tale importo.

¹ Micro e PMI definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003

² Sono considerati soggetti ammissibili le imprese armatrici che svolgono attività di pesca professionale. Sono ricomprese nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio, nonché i pescatori operanti nelle acque interne – CODICE ATECO 03.1

³ Sono considerati soggetti ammissibili le imprese dedite all'attività di acquacoltura con CODICE ATECO 03.2



La somma di tutte le sovvenzioni con finanziamenti FEAMPA a titolo di indennizzo nel periodo 28 febbraio-31 dicembre 2026 non può in ogni caso superare i seguenti massimali di importo:

- 80.000 euro per ciascuna imbarcazione da pesca;
- 360.000,00 euro per ciascuna impresa acquicola (elevabile fino a 600.000,00 euro per le imprese energivore che nel 2025 hanno consumato energia elettrica in misura superiore a 1.000.000 kWh).

Tali massimali sono validi esclusivamente per le concessioni erogate a valere sul presente bando.

L'indennizzo concesso con il presente bando è cumulabile:

- con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi;
- con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi, compresi gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1., nel limite 100% dei costi ammissibili⁴.

I beneficiari ai quali siano stati concessi altri contributi pubblici per i medesimi costi e con riferimento allo stesso periodo devono dichiararlo nella domanda, indicando fonte, importo e costi coperti.

Il metodo di calcolo dell'importo degli indennizzi è definito nell'ambito delle Opzioni di Costo standard determinata sulla base di quanto previsto dal par. 3, lett. c) dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo ed approvate in sede di Comitato di Sorveglianza.

1.9 Metodologia di calcolo dell'indennizzo

Si ribadisce che il calcolo dell'indennizzo spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui al Decreto del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024, adeguata alle variazioni dei costi di produzioni intervenuta a seguito delle operazioni belliche in Medio Oriente, la cui data di inizio è stata fissata dalla Commissione al 28 febbraio 2026.

L'indennizzo sarà riconosciuto per impresa sulla base dell'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro dell'indennizzo mensile da erogare agli aventi diritto.

Per le **imprese di pesca** il valore dell'indennizzo sarà dato:

- alle **imprese di pesca professionale in mare** si applicherà, in funzione della classe di lunghezza (LFT - UE) in corrispondenza del quale è riportato il relativo valore di k mensile; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede l'indennizzo; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nkW \times NM$$

nkW = numero di chilowatt

NM = numero di mesi

- alle **imprese di pesca professionale nelle acque interne** per le imbarcazioni da pesca indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si utilizza il coefficiente, dipendente esclusivamente dalla lunghezza

- o k riferito alla tecnica di pesca PGP classi: VL0006 e VL0612;

⁴ Esempio: Supposto che un'impresa armatrice chieda l'erogazione di un indennizzo e che applicando la metodologia di calcolo FEAMPA il valore dei costi ammissibili è pari a 100.000 euro, l'indennizzo erogato al richiedente sarà pari a 80.000 euro. Qualora il richiedente acceda anche ad un altro aiuto per gli stessi costi, ove è ammesso il cumulo e nell'ipotesi in cui il costo ammesso nell'ambito di quest'ultimo regime di aiuto per quella imbarcazione è pari a 50.000 euro, allora il richiedente non potrà ricevere questo ulteriore indennizzo; mentre se il valore dei costi ammissibili è pari a 150.000 euro, allora è possibile concedere al richiedente questo secondo aiuto pari a 70.000 euro.



- k riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 in base alla lunghezza dell'imbarcazione;

il parametro nkW che sarà utilizzato per ottenere il valore dell'indennizzo è quello presente sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria; per le imbarcazioni "remo velica" che utilizzano il motore per gli spostamenti per e dalle zone di pesca e per quelle delle acque interne, il numero di KW sarà quello riportato sulla licenza di navigazione.

Per **le imprese di acquacoltura** si applicherà il valore che assume il coefficiente k in relazione alla tipologia di impianto; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà calcolare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto allevato direttamente in azienda e commercializzato dall'impresa acquicola⁵ richiedente riferita all'annualità 2025; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt = produzione annua dell'anno 2025, in tonnellate /1000 avannotti⁶

NM = numero di mesi

I valori di k presenti nelle due tabelle della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità dell'indennizzo (dal 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026).

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti l'indennizzo complessivo sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero l'indennizzo complessivo potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzato, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti per le quali si richiede l'indennizzo, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelle oggetto di richiesta di indennizzo.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di **giorni complessivi 307**. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazione di mese.

Tutti gli importi degli indennizzi verranno arrotondati per difetto (al numero intero inferiore).

2. Domanda di indennizzo

2.1 Titolare della domanda di indennizzo

La domanda di indennizzo deve essere presentata:

- dall'impresa armatrice delle imbarcazioni da pesca
- dall'impresa che gestisce gli impianti acquicoli che sostiene i maggiori costi di produzione.

2.2 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di indennizzo, ferma restando la scelta di una sola Regione in cui presentare la/e domande di sostegno di cui al paragrafo 1.3, può essere presentata per una o più imbarcazioni interessate così come per una o più tipologie di impianto gestite dall'impresa acquicola.

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://mebtel.regione.veneto.it/bandi-feampa/public>

Qualora l'interessato acceda per la prima volta al Sistema Informativo della Regione, dovrà preventivamente accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema, al seguente link:

⁵ Contribuirà al calcolo dell'indennizzo esclusivamente le tonnellate di specie ittiche prodotte direttamente in azienda; non contribuiscono alla quantificazione dell'indennizzo la produzione acquistata da terzi e rivenduta in azienda, trattandosi di commercio. È da considerarsi produzione propria anche quella ove l'azienda realizza solo parzialmente l'intero processo produttivo, ad esempio le imprese che allevano mitili a volte mettono a dimora non un seme ma un mitilo con un più avanzato stato di accrescimento

⁶ Il valore delle tonnellate di prodotto è computato su base annua (anno 2025). Nel caso si imprese che hanno iniziato l'attività nel corso del 2026 (startup), la compensazione verrà calcolata allineandola ad imprese con caratteristiche dimensionali analoghe, in base al numero di persone coinvolte nell'attività produttiva.



<https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>

Al fine della presentazione della domanda di sostegno, l'impresa di pesca nelle acque interne deve essere iscritta all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005.

La costituzione del Fascicolo Aziendale e, ove necessario, il suo aggiornamento, deve essere effettuato almeno un giorno prima della presentazione della domanda. Il fascicolo deve trovarsi nello stato "valido".

In difetto non sarà possibile presentare la domanda di indennizzo tramite il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione.

Le imprese armatrici di più imbarcazioni da pesca o che gestiscono più tipologie di impianti di acquacoltura devono presentare un'unica domanda.

Le domande devono essere presentate dalle ore 10:00 del giorno di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino al termine perentorio delle ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Il termine di scadenza del Bando, qualora coincida con un sabato o un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

2.3 Documentazione per la presentazione della domanda

Le domande devono contenere la seguente documentazione⁷:

	Documenti per la domanda
1.	Domanda di indennizzo, integralmente compilata, datata e sottoscritta dal richiedente o suo legale rappresentante
2.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
3.	Copia del DURC regolare, in corso di validità, salvo che l'impresa richiedente non sia tenuta all'iscrizione ai fini previdenziali
	Documenti per le imprese di pesca
4.	Copia della licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede l'indennizzo ovvero, per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle cosiddette "remo veliche", su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo Per le unità da pesca delle acque interne va invece allegata copia della licenza di navigazione (rilasciata in formato cartaceo, non il badge plastificato)
5.	Attestazione dell'Autorità Marittima riportante le date di armamento e disarmo nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 agosto 2026 e il numero totale di giorni di armamento nel suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo. In alternativa, copia completa del ruolino di equipaggio.

⁷ La modulistica citata, necessaria alla predisposizione della domanda, è scaricabile all'indirizzo <http://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>



	Documenti per le imprese acquicole
6.	Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista) secondo il modello predisposto dall'Amministrazione
7.	Qualora presente, copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2025
8.	Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2025 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita (importato nel Sistema informativo da file excel secondo il tracciato dati predisposto dall'Amministrazione ⁷)
9.	Copia delle fatture di vendita del prodotto (campionate dal Sistema informativo)
	Altri documenti
10.	In caso di indennizzo stimato per un importo superiore a euro 150.000,00, dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ⁷
11.	Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa richiedente
12.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di indennizzo o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire

Tutti i files, compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF o p7m. NON sono accettati dal sistema altri formati (tipo: word, excel, zip, rar, ecc.). In caso di trasmissione di file in formato p7m il file firmato deve essere in formato PDF.

La domanda di partecipazione, interamente compilata, dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico.

Ulteriore documentazione potrà essere presentata dal richiedente ovvero richiesta a titolo integrativo, in quanto necessaria per la valutazione istruttoria in relazione alla natura delle specifiche attività previste dall'iniziativa progettuale.

2.4 Ricevibilità della domanda

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati nel presente bando, o ad amministrazioni diverse dalla Regione del Veneto;
2. presentate al di fuori dei termini stabiliti;
3. priva del documento "Domanda di indennizzo", o della sottoscrizione o del documento di identità del firmatario (in quest'ultimo caso, salvo il caso di sottoscrizione digitale).

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità all'indennizzo.

3. Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di presentazione dell'istanza. La



verifica della veridicità delle dichiarazioni rese è effettuata dall'Amministrazione all'atto dell'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. **Il mancato possesso di tali requisiti al momento della verifica comporta la decadenza dal beneficio** (non sarà possibile, ad esempio, regolarizzare irregolarità contributive o fiscali, oppure ottenere il rilascio della licenza di pesca, dopo la presentazione della domanda).

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

3.1 Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
2. essere attivo nel settore della pesca e/o della acquacoltura;
3. avere sede legale ovvero operativa nel territorio regionale;
4. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
5. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020, nell'ipotesi sussista ancora un debito nei confronti della Regione;
6. non essere destinatario di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001;
7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
8. non rientrare nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:
 - a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
 - v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
 - d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:



- i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
 - iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
 - v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
 - vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
- e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
- i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
 - iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
- i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.
9. non rientrare nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139. Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 la domanda di sostegno è inammissibile⁸ se presentata dal richiedente che:
- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
 - b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;

⁸ Per le imprese armatrici di più pescherecci per la valutazione dell'inammissibilità dell'istanza di indennizzo, si applica quanto previsto all'art. 8 Regolamento Delegato (UE) 2022/2181



- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

3.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento

Per accedere all'indennizzo di cui al presente bando devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per l'intervento:

1. il richiedente deve essere l'armatore dell'imbarcazione da pesca per la quale si chiede l'indennizzo;
2. il richiedente deve avere sede legale ovvero operativa in uno dei comuni della regione;
3. nel caso di imbarcazioni da pesca marittima il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
4. nel caso di imbarcazioni da pesca nelle acque interne, il titolare o, nel caso delle società, almeno uno dei soci, deve essere titolare di licenza di pesca professionale per le acque interne di tipo A in corso di validità;
5. l'imbarcazione da pesca deve risultare in armamento per il periodo per il quale si chiede l'indennizzo;
6. il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio e risultare attivo almeno fino alla data di liquidazione dell'indennizzo.

4. Criteri di selezione

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella seguente tabella:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	4	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	4	
T3	Data di presentazione della domanda (T3) di sostegno	C=0 se l'istanza è presentata gli ultimi 15 gg dalla scadenza C=1 se l'istanza è presentata prima degli ultimi 15 giorni dalla scadenza	10	



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0≤C≤1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,90 R1=Media C=0,80	30	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=NO C=0 R2=SI C=1	0	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=NO C=0 R3=SI C=1	0	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4 > 1 C=1	0	
SR5	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare) (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	0	
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti (R6)	SR6< 1 ton (1000 av) C=0 SR6> 1 ton(1000 av) C=1	2	
SR7	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (OP) (R7)	NON APPLICABILE		
SR8	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca (R8)	NON APPLICABILE		
SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura (R9)	NON APPLICABILE		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione 1	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,90 Q1=bassa C=0,80	50	
Q2	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	0	
Q3	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	0	
Q4	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	0	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Entità del danno (O1)	O1 perdita< 25% fatturato C=0 O1 perdita> 25% fatturato C=1	0	
SO2	Periodo di sospensione (O2)	NON APPLICABILE		



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
SO3	Metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquacoltura (O3)	NON APPLICABILE		
SO4	Iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del mercato (O4)	NON APPLICABILE		
TOTALE			100	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno l'indennizzo spettante.

Poiché l'indennizzo deve essere garantito a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate sull'intervento non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo dell'indennizzo che potrà essere ridotto in proporzione all'ammontare finanziario richiesto di tutte le istanze ammissibili.

5 Ammissibilità all'indennizzo. Procedimento istruttorio. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Il Responsabile del Procedimento può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttorio, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità:

- per le imprese da pesca: **i periodi di disarmo del peschereccio saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo del dovuto;**
- per le imprese di pesca e quelle acquicole: essere state attive nel periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per il periodo temporale compreso tra il 28 febbraio e la data di presentazione dell'istanza e mantenere il requisito sino al momento della liquidazione dell'indennizzo.

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili sono ammesse alla fase successiva.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente a mezzo PEC, con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di indennizzo. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato, con motivazione, a mezzo PEC.

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo dell'indennizzo relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo dell'indennizzo è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

In caso di indennizzo non superiore all'importo di euro 15.000,00, di cui al punto 14.4 dell'allegato I del Reg. 2509/2024 (UE) in attuazione dell'art. 139, par. 1, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, l'Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda, inclusa l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 138, par. 1, del Reg. 2509/2024/UE. Tali controlli saranno eseguiti secondo le linee guida comunitarie e nazionali e le linee di indirizzo di cui alla DGR n. 1266 del 03/09/2019. Per indennizzi di importi superiori ad euro 15.000,00 il controllo sarà eseguito sulla totalità delle domande.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi,



finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

La graduatoria definitiva delle domande ammesse all'indennizzo, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni indennizzo concesso, è approvata con decreto pubblicato sul BUR Veneto e sul portale web della Regione Veneto alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27 di cui al seguente link: <https://feampa.regione.veneto.it/>

Avverso il provvedimento di concessione e liquidazione dell'indennizzo gli eventuali interessati potranno è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di comunicazione, come previsto agli articoli 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971.

6 Selezione e calcolo dell'indennizzo

Le domande risultate ammissibili all'indennizzo, sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo dell'indennizzo secondo la metodologia vigente. Il calcolo dell'indennizzo spettante a ciascuna impresa è computato secondo quanto riportato al capitolo 1.9.

Al termine della fase di selezione e calcolo, in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilata la graduatoria delle domande ammesse all'indennizzo, che sarà unica per imprese acquicole e per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca, con relativo importo per ciascuna, e ne è data pubblicazione sul portale web della Regione del Veneto, alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27.

7 Concessione ed erogazione dell'indennizzo

La modalità di erogazione dell'indennizzo per i 10 mesi di ammissibilità prevista dalla Decisione della Commissione (per complessivi 307 giorni) prevede:

- l'erogazione di un pagamento intermedio che copre gli indennizzi per un numero di mesi pari 6,16, tempo intercorso tra il 28 febbraio ed il 31 agosto 2026;
- l'erogazione di un pagamento finale a copertura dei mesi residui al 31 dicembre 2026, pari a mesi 4,07, da liquidare nell'anno 2027.

Al fine del pagamento finale dovrà essere presentata apposita domanda, successivamente al 31 dicembre 2026, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema informativo regionale, corredata da:

1. scheda dati anagrafici;
2. nel caso degli indennizzi riguardanti i pescherecci marittimi, attestazione dell'Autorità Marittima riportante il numero totale di giorni di armamento nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo.

Le modalità appena descritte potranno essere modificate in relazione ad eventuali altre Decisioni della Commissione, per mancanza di risorse finanziarie a coprire l'intero periodo di ammissibilità ovvero per altre problematiche che dovessero sorgere nel periodo di validità della procedura.

8 Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo

8.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di indennizzo.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

8.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente all'indennizzo di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il



beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

Il beneficiario è tenuto a non presentare altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento dell'indennizzo dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Medio Oriente a valere sull'intervento codice 222507 del PN FEAMPA 21-27.

8.3 Revoca e rinuncia all'indennizzo

La revoca o la decadenza sono disposte dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione dell'indennizzo.

L'avvio del procedimento di revoca o di decadenza è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca o di decadenza è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria all'indennizzo non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese.

La rinuncia antecedente alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di presa d'atto della rinuncia espressa e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

La rinuncia successiva alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca o di decadenza si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PN FEAMPA 2021/2027, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca/decadenza e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 del documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA 2021-2027.

9 Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27 disposte con il presente bando, sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, all'indirizzo web:

<https://feampa.regione.veneto.it/>

Restano ferme le pubblicazioni obbligatorie, sul BUR Veneto e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" a norma del D.Lgs. n. 33/2013.

10. Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.2 sono i seguenti:

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
31	CR 07	Posti di lavoro mantenuti	Numero di persone



11. Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento al PN FEAMPA, al “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 406 del 10/12/2024 e ss.mm.ii., alle Linee Guida per l’ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE, dott. Giuseppe Cherubini. L’ufficio responsabile è l’U.O. Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE, con sede in Venezia Mestre, via Torino 110.

12. Definizioni

- **ATECO** - Classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali.
- **Codice operazione** - I codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **Impresa acquicola** - Un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura.
- **Impresa di pesca** - Un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **Intervento** - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **Lunghezza fuori tutto** di un’imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata nella Licenza da Pesca, ovvero quella presente nell’attestazione provvisoria. Per le unità delle acque interne iscritte nel RR.NN.MM.GG. dell’Ispettorato di Porto si intende invece quella riportata nella licenza di navigabilità.
- **Operazione** - Una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **Strategia macroregionale** - Un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **Strategia del bacino marittimo** - Un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WestMED.



13. Tecniche di pesca

Nel caso degli indennizzi alle imprese di pesca, per il corretto inquadramento della tecnica di pesca, si fa riferimento alla seguente tabella di concordanza tra tecniche di pesca e attrezzo da pesca principale riportato in licenza:

Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe di LFT	Attrezzi da pesca	
DTS	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
HOK	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
PGP	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO)
		VL0612		
		VL0006		Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrotto – tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL1218		
PS	CIRCUZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
TBB	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
TM	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
DRB	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

Al fine dell'applicazione del coefficiente k, utilizzato nella formula di calcolo dell'indennizzo, si considerano appartenenti alla Tecnica di pesca PGP (Piccola pesca) sia le unità di appoggio per la pesca subacquea professionale sia le unità da pesca delle acque interne.



14. Coefficienti per il calcolo degli indennizzi

Al fine del calcolo degli indennizzi, tenuto conto, nel caso dei pescherecci marittimi, della tecnica di pesca determinata in base alla tabella di cui al capitolo 13, si applicano i seguenti coefficienti:

PESCA MARITTIMA			
Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe lft	K
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL0612	3,16
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL1218	4,01
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL1824	5,24
DTS	STRASCICO	VL0612	5,09
DTS	STRASCICO	VL1218	9,38
DTS	STRASCICO	VL1824	13,81
DTS	STRASCICO	VL2440	15,69
HOK	PALANGARI	VL1218	3,01
HOK	PALANGARI	VL1824	4,57
HOK	PALANGARI	VL2440	2,60
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	2,36
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	2,80
PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	1,83
PS	CIRCUIZIONE	VL0612	2,03
PS	CIRCUIZIONE	VL1218	1,83
PS	CIRCUIZIONE	VL1824	1,86
PS	CIRCUIZIONE	VL2440	2,93
PS	CIRCUIZIONE	VL40XX	1,29
TBB	RAPIDI	VL0612	3,34
TBB	RAPIDI	VL1218	6,79
TBB	RAPIDI	VL1824	12,46
TBB	RAPIDI	VL2440	14,92
TM	VOLANTE	VL0612	4,02
TM	VOLANTE	VL1218	6,89
TM	VOLANTE	VL1824	8,27
TM	VOLANTE	VL2440	7,83

PESCA IN ACQUE INTERNE		
Sistema di pesca	Classe lft	K
Pesca in acque interne	VL0006	2,36
Pesca in acque interne	VL0612	2,80
Pesca in acque interne	VL1218	1,83

ACQUACOLTURA		
N	TIPOLOGIA IMPIANTI	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
1	Avannotti	1,88
2	Venericoltura	31,80
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	17,37



ACQUACOLTURA		
N	TIPOLOGIA IMPIANTI	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
4	Vallicoltura	43,60
5	Gabbie in mare	69,58
6	Impianti a terra acqua dolce	22,21
7	Impianti a terra specie marine	39,90

Per gli impianti di schiuditoio molluschi e di preingrasso molluschi si applicano i medesimi coefficienti previsti per la corrispondente tipologia di impianti di ingrasso (venericoltura oppure Mitilicoltura ed Ostricoltura, secondo le specie allevate).

